SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 95

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 24 aprile 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

Ministero del tesoro



Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali



Ministro per la funzione pubblica



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo



Università di Ferrara



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1996, n. 209.

**Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.**

96G0218

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 204.

**Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, recante attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;

Considerata la necessità di emanare disposizioni integrative dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'art. 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, è aggiunto il seguente comma:

«*3-bis*. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.

— Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, reca attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale. L'art. 17 di detto decreto inserisce l'art. 171-*ter* nella legge n. 633/1941 (per il testo si veda in nota all'art. 1).

— La direttiva 92/100/CEE è pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, così recita: «5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

— L'art. 6, comma 1, della medesima legge così recita: «1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489».

*Nota all'art. 1*

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 171-*ter*, introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 685/1994, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 171-*ter*. — 1. È punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni chiunque:

*a)* abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;

*b)* pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera *a)*;

*c)* vende o noleggia videocassette, musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante gravità.

3. La condanna per i reati previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

3-bis. *Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici*».

96G0222

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 205.

**Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;

Considerata la necessità di emanare disposizioni correttive degli articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

### Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, è sostituito dal seguente: «Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.».

### Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 64-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.».

### Art. 3.

1. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la parola: «esclusione», è sostituita dalla seguente: «elusione».

### Art. 4.

1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: «da L. 500.000 a L. 6.000.000.», sono sostituite dalle seguenti: «da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.».

2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: «L.1.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «lire 3.000.000».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.

— Il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, reca attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. L'art. 5 aggiunge nel capo IV del titolo I della predetta legge la sezione VI (articoli 64-*bis*, 64-*ter* e 64-*quater*), recante norme sui programmi per elaboratore. Si riporta il testo dell'art. 64-*bis* (per il testo degli articoli 64-*ter* e 64-*quater* si veda in nota all'art. 1 e 2).

«Art. 64-*bis*. — 1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-*ter* e 64-*quater*, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

*a)* la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

*b)* la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

*c)* qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».

— L'art. 8 di detto decreto aggiunge un comma all'art. 161 della legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 3).

— L'art. 10 del medesimo decreto aggiunge l'art. 171-*bis* alla legge n. 633/1941 (si veda in nota all'art. 4).

— La direttiva 91/250/CEE è pubblicata in GUCE n. L 122 del 17 maggio 1991.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, così recita: «5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

— L'art. 6, comma 1, di detta legge così recita. «1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489».

*Nota all'art. 1.*

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, reca protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. L'art. 64-*ter*, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 64-*ter* — 1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'art. 64-*bis*, lettere *a)* e *b)*, allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle».

— Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per la legge n. 633/1941 vedi nota all'art. 1. L'art. 64-*quater*, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 64-*quater*. — 1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-*bis*, lettere *a)* e *b)*, compiute al fine di modificare la forma del codice, siano

indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

*a)* le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;

*b)* le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera *a)*;

*c)* le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

*a)* siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

*b)* siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

*c)* siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

3. *Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.*

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma».

— Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi nota alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Per la legge n. 633/1941 vedi note alle premesse. L'art. 161, ultimo comma, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 161. — Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'*elusione* funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore».

Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi nota alle premesse.

*Note all'art. 4:*

Per la legge n. 633/1941 vedi nota alle premesse. L'art. 171-*bis* come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 171-*bis*. — 1. Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa *da L. 1.000.000 a L. 10.000.000*. Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi di reclusione e la multa a *L. 3.000.000* se il fatto è di rilevante gravità ovvero se il programma oggetto dell'abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o locazione sia stato precedentemente distribuito, venduto o concesso in locazione su supporti contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

2. La condanna per i reati previsti al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati».

— Per il D.Lgs. n. 518/1992 vedi nota alle premesse.

96G0223

## DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 206.

**Modificazioni ed integrazioni ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, in materia di assicurazione sulla vita e di assicurazione diversa dalla assicurazione sulla vita.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 1, comma 5, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE, del Consiglio, del 10 novembre 1992, in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modificazioni agli articoli 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.*

1. All'art. 29, comma 1, lettera *b)*, n. 1), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed all'art. 30, comma 1, lettera *b)*, n. 1), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo le parole: «sempre che» sono inserite le seguenti: «, nel caso di azioni,».

Art. 2.

*Modificazioni all'art. 133 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175*

1. All'art. 133 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al termine del comma 3, il punto è sostituito dalla virgola e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino

al 31 dicembre 1999 per adeguarsi al limite del 5% previsto dal comma 1, lettera *b)*, e per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1, lettera *c)*, del medesimo articolo»;

*b)* dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. Le imprese di cui al titolo II hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso sedi secondarie situate in altri Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche della Unione europea*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

*Note alle premesse*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, recita: «5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4».

— Il D.Lgs. n. 174/1995 reca attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.

— La direttiva 92/96/CEE è pubblicata in GUCE n. L 360 del 9 dicembre 1992.

— Il D.Lgs. n. 175/1995 reca attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

— La direttiva 92/49/CEE è pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992.

*Note all'art. 1:*

— Per il D.Lgs. n. 174/1995, vedi note alle premesse. L'art. 29, comma 1, come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per più del:

*a)* 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento;

*b)* 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati:

1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, *nel caso di azioni*, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;

2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri.

Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

*c)* 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato».

— Per il D.Lgs. n. 175/1995, vedi note alle premesse. L'art. 30, comma 1, come modificato dal presente decreto, così recita:

«1. Ciascuna impresa non può investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per più del:

*a)* 10 per cento del loro ammontare lordo totale in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati, ancorché detenuti tramite società immobiliari sufficientemente vicini, tali da poter essere considerati come un unico investimento;

*b)* 5 per cento del loro ammontare lordo totale nei seguenti attivi complessivamente considerati:

1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, *nel caso di azioni*, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della società emittente;

2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o da un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri

Il limite sopra indicato può essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe più del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa più del 5 per cento dei suoi attivi;

*c)* 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato

*Nota all'art. 2*

— Per il D.Lgs n 175/1995 vedi note alle premesse. L'art 133, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art 133 *(Deroghe alla disciplina in materia di capitale di fondo di garanzia e di riserve tecniche)*. — 1 Le imprese di cui al titolo II autorizzate ad esercitare uno o più rami indicati nel punto *A)* della tabella allegata anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, debbono adeguare il proprio capitale o fondo di garanzia, se inferiori, ai minimi prescritti dall'art. 12, comma 1, di detto decreto, entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2 Gli aumenti del capitale o del fondo di garanzia comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale o il fondo di garanzia minimi stabiliti nel primo comma, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie ed alle imposte catastali nella misura fissa di lire un milione.

3. Le imprese di cui ai titoli II e IV hanno termine fino al 31 dicembre 1998 per conformarsi alle disposizioni di cui all'art 30, comma 1, lettera *a)*, *e fino al 31 dicembre 1999 per adeguarsi al limite del 5% previsto dal comma 1, lettera b), e per conformarsi alle disposizioni previste dal comma 1 lettera c), del medesimo articolo.*

4 Le imprese di cui al titolo II, in deroga agli articoli 23 e seguenti, determinano, rappresentano e localizzano le riserve tecniche inerenti alle obbligazioni assunte in Spagna fino al 31 dicembre 1996, ed in Grecia e Portogallo fino al 31 dicembre 1998, conformemente alle disposizioni vigenti in questi stessi Stati e sotto il controllo delle rispettive autorità.

4-bis *Le imprese di cui al titolo II hanno termine fino al 31 dicembre 1999 per uniformare alle disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti gli attivi a copertura delle riserve tecniche costituite presso sedi secondarie situate in altri Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»*

96G0224

DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207.

**Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale*

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 2.

*Requisiti e condizioni*

1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;

*b)* iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:

*a)* cessazione definitiva dell'attività commerciale;

*b)* riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui sia quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;

*c)* cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

*Misura, durata e modalità di erogazione*

1. L'indennizzo di cui all'art. 1 è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.

2. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 1, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

3. L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna.

Art. 4.

*Incompatibilità*

1. L'indennizzo di cui all'art. 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

2. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento.

3. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.

Art. 5.

*Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale*

1. Per le finalità di cui al presente decreto è istituito presso l'INPS il «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale» che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento. Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 1996 con le modalità stabilite dall'INPS.

4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:

*a)* per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;

*b)* per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima.

Art. 6.

*Comitato di gestione*

1. Il Fondo di cui all'art. 5, comma 1, è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.

Art. 7.

*Procedure per la concessione dell'indennizzo*

1. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 2.

2. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999.

3. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.

4. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'art. 5.

5. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1996

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione*

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 43 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che: «43. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un indennizzo, pari al trattamento pensionistico minimo, per la cessazione dell'attività a favore degli esercenti il commercio al minuto e loro coadiutori che abbiano superato i 62 anni d'età e non abbiano raggiunto i 65 anni, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60 anni, se donne».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo del comma 43 dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si veda in nota alle premesse.

*Nota all'art. 5:*

— Il testo della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 1990.

96G0225

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 febbraio 1996, n. 208.

**Regolamento recante sostituzione degli allegati 1 e 2 al regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visti la legge 21 giugno 1986, n. 317 di attuazione della direttiva 83/189/CEE concernente l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e l'art. 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 di attuazione della direttiva 88/182/CEE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990 Serie generale;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 18 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 di attuazione della direttiva 89/336/CEE modificata dalla direttiva 92/31/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Visto il regolamento recante semplificazioni del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva n. 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza della 1ª sezione del 3 ottobre 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 21 febbraio 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.

2. Gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli allegati 1 e 2 al regolamento ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 febbraio 1996

*Il Ministro:* GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO
*Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996*
*Registro n. 3 Poste, foglio n. 270*

---

ALLEGATO 1

TERMINAZIONE TELEFONICA UNIFICATA TRIPOLARE

1. GENERALITÀ

Il presente allegato definisce le caratteristiche tecniche della terminazione telefonica tripolare utilizzata per l'allacciamento:

alla rete telefonica commutata;

alla rete «fonia-dati», allacciamento a due fili;

ai circuiti diretti analogici, ad esclusione dei collegamenti per dati.

Tale terminazione potrà essere

senza protezioni longitudinali;

con fusibili;

con fusibili e impedenza;

con PTCR;

con PTCR ed impedenza.

Indipendentemente dalla particolare configurazione di cui sopra, saranno comunque garantite la compatibilità meccanica con le spine tripolari degli altri tipi sopra citati e la compatibilità elettrica con i diversi tipi di terminali analogici dotati di spine tripolari.

2. CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.1. *Dimensioni*

All'interno della terminazione telefonica tripolare unificata possono essere presenti

dei dispositivi di protezione longitudinali come ad esempio fusibili, PTCR o qualsiasi altro dispositivo con caratteristiche elettrico funzionali equivalenti o migliorative;

un opportuna impedenza di chiusura

Forma e dimensioni corrispondono a quanto indicato nel disegno allegato per la terminazione telefonica unificata tripolare (fig. 1)

Nelle figure sono riportate le quote essenziali inerenti

il dimensionamento di massima della terminazione.

l'accoppiamento della presa e degli spinotti cilindrici presenti nella spina del terminale d'utente

2.2. *Tolleranze*

Per le quote riportate sui disegni di cui al paragrafo precedente e per le quali non sono indicate tolleranze, sono possibili i seguenti scostamenti:

± 0,1 mm per i particolari metallici lavorati,

± 0,3 mm per gli spessori delle pareti (da misurare sul bordo superiore) delle parti stampate in termoplastica,

± 0,4 mm per le rimanenti quote indicate nelle parti stampate in termoplastica.

2.3. *Materiali*

Per le prese senza protezione, per quelle con fusibili e per quelle con PTCR:

a) *Corpo*: materiale termoplastico con bassa tendenza alla carica elettrostatica. Il corpo della presa è ricavato in un solo pezzo mediante stampaggio ad iniezione;

b) *Coperchio*, come nel punto a);

c) *Molle di contatto*: bronzo fosforo Cu-Sn 7 UNI 2527-74 spessore 0,4 mm, nichelate; le molle possono essere anche realizzate in alpacca laminata per molle (vedi fig. 2).

Per le prese con PTCR ed Impedenza:

a) *Corpo, coperchio* e *molle di contatto*: stessi materiali di cui sopra;

b) *Fondello di chiusura posteriore*: stesso materiale del corpo. La chiusura è sigillata in modo che il grado di protezione all'umidità della parte posteriore della presa risulta maggiore o uguale a IP55C.

2.4. *Spinotti cilindrici.*

Gli spinotti cilindrici sono realizzati secondo quanto indicato nella fig. 2.

2.5. *Proprietà del materiale termoplastico.*

Il materiale termoplastico impiegato per lo stampaggio delle terminazioni ha le seguenti proprietà:

*a)* proprietà elettriche:

la rigidità dielettrica, determinata secondo quanto indicato nella tabella UNI 4291, non è inferiore a 10 KV/mm;

*b)* altre caratteristiche:

astatico: bassa tendenza alla carica elettrostatica.

3. CARATTERISTICHE ELETTRICHE

3.1. *Tensioni.*

La tensione continua nominale presente tra i morsetti di attestazione della linea di utente è pari a 60V o 48V. Non è stabilito quali dei due morsetti sia il positivo e quale il negativo.

3.2. *Correnti.*

La corrente continua massima che può attraversare i contatti è pari a 110 mA.

3.3. *Impedenza caratteristica.*

Qualora presente nella presa, l'impedenza citata all'art. 3.1 può essere realizzata come segue:

connessione serie di un resistore del valore di 12 kohm ± 10%, 0,5 W e di un condensatore da 1 μF ± 10%, 0,5 W e $V_{LAV}$ = 250 V;

un condensatore da 1 μF ± 10%, 0,5 W e $V_{LAV}$ = 250 V.

Tale impedenza deve essere collegata in parallelo alle connessione per l'attestazione della linea.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

Visto, *il Ministro delle poste*
*e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO 2

1. TERMINAZIONE DI RETE PER L'ACCESSO BASE DEL SERVIZIO ISDN A LARGA SCALA.

1.1. GENERALITÀ

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala (NT1).

L'NT1 è un apparato che ha la funzione di interfacciare, lato centrale, il sistema trasmissivo numerico nazionale a due fili denominato interfaccia U (codice di linea 2B1Q o 4B3T) mentre, lato utente, gestisce il sistema di distribuzione a quattro fili, denominato interfaccia S.

1.2. CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

1.2.1. *Zona accessibile all'utente*

La zona accessibile all'utente è costituita da due jack RJ45.

1.2.2. *Caratteristiche tecniche*

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche della presa RJ45, equipaggiata ad 8 poli, sono conformi alle norme ISO 8877, EN e ENV 41001.

1.2.3. *Caratteristiche elettriche*

Le caratteristiche elettriche ed i protocolli dell'interfaccia S sono quelli definiti dagli standard ETSI ETS 300-012, ETS 300-125, ETS 300-102 rispettivamente per i livelli 1, 2 e 3.

2. TERMINAZIONE DI RETE PER L'ACCESSO BASE DEL SERVIZIO ISDN A LARGA SCALA CON DUE ATTACCHI TELEFONICI INTEGRATI.

2.1. GENERALITÀ

Il presente allegato stabilisce le caratteristiche tecniche della terminazione di rete per l'accesso base del servizio ISDN a larga scala con due attacchi analogici integrati. Tale terminazione è chiamata «NT1 plus» e fornisce tutte le prestazioni della terminazione di rete denominata NT1.

2.2. CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

2.2.1. *Zona accessibile all'utente*

La zona accessibile all'utente è costituita da una presa RJ45 per l'interfaccia S, mentre per l'interfaccia analogica è prevista una morsettiera a vite.

2.2.2. *Caratteristiche tecniche*

Le caratteristiche tecniche, elettriche e meccaniche, della presa RJ45 sono conformi a quanto indicato per la terminazione NT1.

Le caratteristiche elettriche dell'interfaccia analogica sono conformi a quanto indicato nell'allegato 1.

Visto, *il Ministro delle poste*
*e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota alle premesse:*

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

**96G0220**

---

# MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 1996.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 16/96 del 29 marzo 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 25 marzo 1996 (dalle ore 8,30 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 25 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1996

*Il direttore generale:* ROXAS

96A2538

DECRETO 17 aprile 1996.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/11/96 del 1° marzo 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia in data 1° marzo 1996 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia in data 1° marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1996

*Il direttore generale:* ROXAS

96A2539

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 marzo 1996.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, in Napoli.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 30 ottobre 1995, con la quale l'assemblea dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dall'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli, con sede in Napoli, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 1996

*Il Ministro:* DINI

ALLEGATO

STATUTO

Art. 1.

1. L'Istituto Banco di Napoli è una fondazione che residua a seguito del conferimento effettuato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dell'azienda bancaria del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico nell'ambito del progetto di ristrutturazione predisposto da tale Istituto di credito, e approvato con decreto ministeriale 25 giugno 1991.

2. La Fondazione ha piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato.

Art. 2.

L'Istituto ha sede legale in Napoli, alla via Tribunali, 213.

Art. 3.

1. L'Istituto persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale, con speciale riguardo al Mezzogiorno, nei settori della ricerca, istruzione e formazione in materia economica e finanziaria, nonché della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e museologico. Persegue altresì fini assistenziali, di beneficenza e di sostegno a programmi di volontariato.

2. Per la realizzazione di tali finalità l'Istituto può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, compreso l'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni

Art. 4.

1. L'Istituto, fin tanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella Società per azioni cui ha conferito la propria azienda bancaria ai sensi del precedente art. 1.

2 L'Istituto non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie diverse da quella che possiede nella società conferitaria, né esercitare direttamente imprese bancarie; può, invece, acquisire partecipazioni di minoranza nel capitale di altre imprese bancarie e finanziarie e anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, purché strumentali al conseguimento dei propri scopi.

3. L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 5.

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito inizialmente dalle partecipazioni societarie e dai cespiti e dalle attività non conferiti.

2. Esso si incrementa per effetto di:

tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 6.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali l'Istituto può utilizzare:

*a)* proventi di natura ordinaria derivanti dalle attività in cui è investito il patrimonio, detratte le spese di funzionamento, l'accantonamento di cui al comma 2 del presente articolo e la devoluzione di cui al successivo comma 3;

*b)* eventuali liberalità non destinate a patrimonio

2. Una quota pari al 10% dei proventi di cui alla lettera *a)* del comma precedente, limitatamente a quelli derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria, deve essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della stessa società finché l'Istituto ne mantenga il controllo. Tale riserva può essere investita in titoli della società stessa e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

3 Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, di cui alla lettera *a)* del comma 1, detratte le spese di funzionamento ed altresì l'accantonamento di cui al comma 2, è destinata al fondo regionale istituito per le finalità di cui all'art 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. I proventi di natura straordinaria possono essere destinati esclusivamente alla riserva di cui al comma 2 del presente articolo, a finalità gestionali dell'Istituto, alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori di intervento dell'Istituto stesso precisati nell'art. 3. Peraltro, i proventi derivanti dalla cessione delle azioni o dei diritti di opzione della conferitaria Banco di Napoli S.p.a., nonché quelli derivanti dalla cessione delle azioni e dei diritti di opzione acquisiti in cambio della cessione di cui dianzi, sono destinati secondo le indicazioni del Ministro del tesoro per la salvaguardia del valore economico del patrimonio dell'Istituto.

Art. 7.

1 L'Istituto può contrarre debiti con società da esso direttamente o indirettamente partecipate e ricevere garanzie dalle stesse entro il limite massimo del 10% del proprio patrimonio.

2 L'Istituto non può contrarre debiti né ricevere garanzie né prestarne per importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Art. 8.

1. Sono organi dell'Istituto:

*a)* l'assemblea;

*b)* il consiglio di amministrazione;

*c)* il presidente;

*d)* il direttore generale;

*e)* il collegio sindacale

Art. 9.

1. L'assemblea, costituita con decreto del Ministro del tesoro, è composta:

*a)* dai sindaci dei comuni di Napoli e di Bari;

*b)* da tre rappresentanti per ciascuna regione meridionale, esclusa la Sicilia, scelti tra terne di nomi proposti dai consigli regionali e da questi eletti con voto limitato;

*c)* da un rappresentante, da scegliere su terne proposte dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per ciascuna provincia nella quale il Banco di Napoli S.p.a. opera con propria filiale autonoma alla data di ciascuna ricostituzione dell'assemblea.

2. Tali rappresentanti dovranno essere scelti fra le categorie imprenditoriali e fra esperti in materia economica, bancaria, finanziaria o nei settori in cui si svolge l'attività dell'Istituto a norma dell'art. 3, comma 1. Le regioni e l'Unione italiana delle camere di commercio dovranno comunicare le terne di competenza al Ministro del tesoro almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assemblea; in mancanza di ciò il Ministro del tesoro provvederà autonomamente, nei successivi sessanta giorni, alle nomine.

3. L'assemblea nella composizione di cui ai precedenti commi nella sua prima adunanza coopta altri dieci membri scelti tra eminenti personalità dotate di comprovata capacità ed esperienza nelle materie che costituiscono settori di intervento ai sensi dell'art. 3.

4. I partecipanti all'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo saranno sostituiti per il tempo residuo con le modalità di cui ai commi precedenti.

5. Fanno parte dell'assemblea dell'Istituto, di diritto, il presidente dell'Istituto, che la presiede, ed i consiglieri di amministrazione.

Art. 10.

1. L'assemblea esprime gli indirizzi di politica generale dell'Istituto.

2. Inoltre:

*a)* esamina ed approva, udite le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, il bilancio preventivo, le relative variazioni nonché quello consuntivo;

*b)* delibera sulle modificazioni dello statuto che il consiglio di amministrazione abbia a proporre;

*c)* approva il regolamento di cui all'art. 5 della direttiva 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro;

*d)* elegge il vice presidente scegliendolo fra i cinque consiglieri di amministrazione nominati dal Ministro del tesoro e, su proposta del presidente, nomina segretario un notaio;

*e)* elegge cinque componenti il consiglio di amministrazione;

*f)* elegge due sindaci effettivi ed uno supplente;

*g)* promuove, ove ne ricorrano le condizioni, l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

*h)* delibera sullo scioglimento dell'Istituto e sulla devoluzione del residuo netto di liquidazione ad una o più persone giuridiche, che individua, aventi finalità identiche o analoghe;

*i)* delibera su ogni altra materia attribuitale dalla legge o dal presente statuto.

3. Non possono essere eletti amministratori e sindaci i sindaci di Napoli e di Bari.

Art. 11

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto.

2. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale redatto per atto pubblico e sottoscritto dal presidente e dal notaio segretario.

Art. 12

1. L'assemblea si riunisce a Napoli due volte all'anno, e cioè:

entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

2. Può riunirsi altresì per temi specifici ad iniziativa del consiglio di amministrazione o su richiesta di un quinto dei componenti o del collegio sindacale.

3. La convocazione dell'assemblea è fatta con avviso diramato con lettera raccomandata al domicilio di ciascun componente, almeno quindici giorni prima di quello della riunione. L'avviso deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione, e l'elenco degli argomenti da trattare, nonché l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione per la seconda convocazione, ove necessaria.

Art. 13

1. Per la validità delle adunanze dell'assemblea in prima convocazione deve essere presente metà più uno dei componenti in carica. In seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un quarto dei componenti in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

3. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Istituto e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quinti dei componenti in carica.

4. I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci e per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

5. I diritti di intervento e di voto non possono essere esercitati tramite rappresentante.

Art. 14

1. Ai partecipanti all'assemblea compete una medaglia di presenza e, se residenti fuori Napoli, il rimborso delle spese di trasporto e di soggiorno ed una diaria giornaliera nella medesima misura prevista per i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 15

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

dal vice presidente e dagli altri quattro consiglieri di amministrazione nominati con decreto del Ministro del tesoro;

da cinque consiglieri eletti dall'assemblea.

2. I membri del consiglio debbono essere scelti tra persone dotate di specifica professionalità acquisita attraverso diversificate esperienze in campo economico, bancario, finanziario, o nei settori in cui si svolge l'attività dell'Istituto a norma dell'art. 3, comma 1. In ogni caso, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione nominati dal Ministro del tesoro ed almeno uno dei membri eletti dall'assemblea debbono essere scelti tra eminenti personalità dotate di comprovata capacità ed esperienza nelle materie che costituiscono settori di intervento ai sensi dell'art. 3.

3. I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo saranno sostituiti, per il tempo residuo, dagli organi che li hanno nominati o eletti, con le stesse procedure.

Art. 16

1. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'Istituto, che non siano riservati, per legge o dal presente statuto, all'assemblea.

2. Il consiglio di amministrazione in particolare:

*A)* esprime gli indirizzi generali di gestione dell'Istituto;

*B)* predispone il bilancio annuale preventivo, le relative variazioni, nonché quello consuntivo e li sottopone, con propria relazione, all'assemblea. Al fine di consentire una tempestiva operatività, il consiglio di amministrazione può deliberare variazioni di bilancio od altri provvedimenti urgenti da sottoporre a ratifica della prima assemblea utile, a condizione che le variazioni di bilancio non comportino modifiche sostanziali al bilancio medesimo ed a condizione altresì che queste variazioni siano dovute a comprovate urgenza ed indilazionabilità;

*C)* designa il direttore generale e nomina eventualmente, su sua proposta, un vice direttore generale, disciplinando il relativo rapporto anche per quanto riguarda la sostituzione del direttore generale in caso di sua assenza o impedimento;

*D)* stabilisce, nell'ambito della competenza generale di cui è investito, i poteri del direttore generale;

*E)* propone agli organi competenti le modificazioni dello statuto;

*F)* delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni, sarà sentito il parere del collegio sindacale per l'acquisto o la cessione della partecipazione nella società conferitaria;

*G)* delibera su ogni altra materia attribuitagli dalla legge o dal presente statuto.

3. Il consiglio di amministrazione può istituire, nel suo seno, commissioni per la trattazione di specifiche materie.

Art. 17

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno quattro membri del consiglio o dal collegio sindacale.

2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata al domicilio di ciascuno dei componenti, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente o mediante telex o telefax, senza il rispetto del termine stabilito nel comma precedente.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il consiglio di amministrazione nomina annualmente un segretario.

6. Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi agli effetti di legge.

Art. 18

1. Al presidente, al vice presidente, ai consiglieri di amministrazione, competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e di commissioni. In una stessa giornata, non può essere corrisposta più di una medaglia.

2. A tutti i membri del consiglio di amministrazione che si rechino fuori della loro residenza per ragioni del loro ufficio, spettano il rimborso delle spese di trasporto e di soggiorno ed una diaria giornaliera

3. Il Ministro del tesoro determina l'ammontare del compenso annuo spettante al presidente L'assemblea determina l'ammontare del compenso annuo spettante al vice presidente ed agli altri consiglieri di amministrazione. L'assemblea determina, altresí, l'ammontare della medaglia di presenza e della diaria spettanti al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio di amministrazione.

Art. 19.

1 Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro.

2 Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato

Art. 20.

1 Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto,

b) convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, con facoltà di presentare relazioni e di fare proposte nelle materie di loro competenza,

c) formula l'ordine del giorno delle adunanze del consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte del direttore generale È tenuto ad iscrivere gli argomenti indicati da almeno tre membri del consiglio stesso;

d) in caso di urgenza provvede, d'intesa col direttore generale, all'esercizio dei poteri del consiglio di amministrazione, comunicando le decisioni assunte al consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione;

e) autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie ed amministrative ed i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, e nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza la desistenza da atti, azioni o gravami o la rinunzia ad essi, nonché l'accettazione di analoghe rinunzie ad atti, azioni o gravami proposti contro l'Istituto;

f) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal consiglio di amministrazione

Art. 21.

1. Il vice presidente sostituisce il presidente a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.

2 Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio del presidente è tenuto dal membro del consiglio di amministrazione più anziano nella carica di consigliere o, in caso di parità, dal più anziano di età.

3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del presidente

Art. 22.

1 Il direttore generale è designato dal consiglio di amministrazione tra persone di adeguata qualificazione professionale ed è nominato con decreto del Ministro del tesoro.

2 Non può rimanere in carica oltre il compimento del settantesimo anno di età. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'assemblea e a quelle del consiglio di amministrazione.

3 È responsabile dell'andamento dell'Istituto e adempie i compiti indicati nell'articolo seguente

Art. 23

1. Il direttore generale:

provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;

sovraintende alla struttura organizzativa dell'Istituto e ne è responsabile;

esercita i poteri di gestione nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, con facoltà di delegare tali poteri, su autorizzazione del consiglio di amministrazione e nei limiti stabiliti, a dirigenti di cui l'Istituto si avvale ai sensi del successivo art. 33.

Art. 24.

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Di essi due effettivi e un supplente sono nominati dall'assemblea· un effettivo, che assume la presidenza del collegio, ed un supplente sono nominati dal Ministro del tesoro.

2. Tutti i sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. I sindaci durano in carica un quadriennio decorrente dalla data della relativa nomina e possono essere confermati

4 In caso di vacanza di un posto di sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente nominato dallo stesso ente, in caso di vacanza anche di quest'ultimo, subentra l'altro sindaco supplente; in quest'ultima ipotesi l'ente cui compete la nomina dovrà procedere alla sostituzione per il termine residuo del sindaco effettivo e del sindaco supplente venuti a mancare, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione dell'assemblea.

5. I sindaci assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e possono assistere anche alle riunioni di commissioni.

Art. 25.

1. Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni in conformità delle norme del codice civile e del presente statuto. Redige proprie relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

Art. 26.

1. Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi competono le seguenti indennità di carica·

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali e di commissioni. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

2. Ai membri del collegio sindacale che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto e di soggiorno ed una diaria giornaliera.

3. L'ammontare del compenso annuo spettante al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi viene determinato dall'assemblea. Le medaglie di presenza e la diaria sono attribuite nella medesima misura prevista per i membri del consiglio di amministrazione.

Art. 27.

1. Il presidente, il vice presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, il direttore generale dell'Istituto non possono rivestire le cariche di presidente o di componenti effettivi del collegio sindacale delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Istituto.

2. Il presidente e i componenti effettivi del collegio sindacale dell'Istituto non possono rivestire le cariche di presidente e di vice presidente o di componenti del consiglio di amministrazione, o di direttore generale delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Istituto.

3. Tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di cumulo di cariche rivestite contemporaneamente nelle società partecipate dall'Istituto — quando consentito — devono riversare all'Istituto stesso i compensi relativi alle cariche societarie, eccezione fatta per una, a scelta degli interessati.

4. L'assunzione di cariche amministrative e di controllo nell'Istituto è incompatibile con l'assunzione di cariche amministrative e di controllo nella S.p.a. Banco di Napoli Essa è altresì incompatibile con l'assunzione o conservazione di cariche amministrative e di controllo nelle società ed enti che con la S p a. Banco di Napoli compongono il gruppo creditizio.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporterà la decadenza, di diritto, dalle cariche rivestite nell Istituto.

Art. 28.

1. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 29

1. I poteri di rappresentanza attribuiti al direttore generale ed al personale sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 30

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo sono approvati dal consiglio di amministrazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterli, e comunicati con la relazione al collegio sindacale.

3. I bilanci annuali preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero del tesoro, entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea. Essi si intendono approvati decorsi sessanta giorni da quello in cui siano pervenuti al destinatario.

Art. 31

1. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

2. - Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria dell'Istituto. Essi sono redatti — nei limiti della compatibilità con la differente natura dell'attività esercitata — con i criteri propri del bilancio di impresa.

3. La relazione del consiglio di amministrazione che accompagna i bilanci deve, tra l'altro, illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'Istituto.

Deve altresì dare atto specificamente del rispetto di quanto disposto nell'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 32.

1. L'archivio storico, nel quale sono conservati i titoli e le scritture degli antichi banchi napoletani dal secolo XVI, curerà la raccolta e la custodia degli altri documenti che l'amministrazione dell'Istituto riterrà opportuno di immettervi.

2. La sua conservazione è posta sotto la cura e la responsabilità del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 33

1. L'Istituto può avvalersi di personale proprio o di società partecipate. Al personale si applicano le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1

1. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 ha effetto dal 1° gennaio 1995.

2. La disposizione di cui all'art. 9, comma 3, ha effetto dalla prima ricostituzione dell'assemblea successiva alla cessazione di quella in carica.

3. La disposizione di cui all'art. 15, comma 2, periodo 2, ha effetto dalla prima ricostituzione del consiglio di amministrazione successiva alla cessazione di quello in carica.

4. La disposizione di cui all'art. 24, comma 2, ha effetto dalla prima ricostituzione del collegio sindacale successiva alla cessazione di quello in carica.

Art. 2.

1. Per assicurare uniformità di cessazione dalla carica di tutti i membri del consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 15, comma 4, tutti i membri attualmente in carica cesseranno alla data di scadenza stabilita dal Ministro del tesoro all'atto della nomina del presidente del consiglio di amministrazione attualmente in carica.

2. Alla stessa data cesseranno i componenti dell'assemblea e del collegio sindacale attualmente in carica.

96A2512

DECRETO 5 aprile 1996

**Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, in Alessandria.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Vista la delibera del 15 dicembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 5, 7, 11, 15 e 20 dello statuto nonché l'inserimento nello statuto medesimo dell'art. 21 - disposizioni transitorie.

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 5, 7, 11, 15 e 20 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, nonché l'inserimento dell'art. 21 — disposizioni transitorie — nello statuto medesimo secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1996

*Il Ministro:* DINI

ALLEGATO

Art. 2

Comma 1.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Alessandria, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori *dell'istruzione e cultura* dell'arte e della sanità, nonché mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Comma 2

*La Fondazione opera prevalentemente attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati. Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, ad uno o più settori tra quelli previsti dal presente statuto, attraverso apposite delibere periodiche.*

Comma 3.

Per la realizzazione dello scopo la Fondazione, salvo quanto disposto dal comma successivo, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie e opportune nei limiti di legge e dello statuto.

Comma 4.

La Fondazione, fintanto che ne sia titolare, amministra la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria di cui al precedente art. 1 e nella società per azioni controllante quest'ultima. Essa non può inoltre esercitare direttamente l'impresa bancaria né possedere partecipazioni di controllo in società bancarie o finanziarie diverse dalla società conferitaria. La Fondazione può invece acquisire e cedere partecipazioni di minoranza in altre società bancarie e finanziarie, nonché partecipazioni *anche di controllo* in società diverse da queste ultime purché strumentali al conseguimento dello scopo dell'ente.

*(Omissis).*

Art. 3.

Comma 1.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria e dai cespiti ed attività non conferiti.

Comma 2

Esso di norma si incrementa per effetto di:

*a)* accantonamenti a riserva di qualunque specie;

*b)* liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

*c)* avanzi di gestione non destinati *al perseguimento degli scopi istituzionali.*

Comma 3.

*La Fondazione accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società conferitarie di cui al precedente art. 2, una quota dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio in misura non inferiore al 10%. A tale riserva, che può essere investita esclusivamente in titoli delle società conferitarie e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, restano acquisiti gli interessi maturati tempo per tempo sulla stessa.*

Comma 4.

*La Fondazione ha cura di salvaguardare nel tempo il valore economico del patrimonio.*

Art 5.

Comma 1.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

*a)* proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati *ai fondi di riserva;*

*b)* eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

Comma 2.

*I proventi derivanti dalla cessione delle partecipazioni nelle società conferitarie di cui all'art. 2 del presente statuto, sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.*

Art. 7

*(Omissis).*

Comma 5.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa, ***né vincoli di mandato.***

Comma 6.

***I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali e culturali, che abbiano maturato un'adeguata esperienza preferibilmente nei settori di intervento dell'ente. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto delle competenze in esso già presenti, indicherà di volta in volta all'ente o organo cui spetta la nomina, gli ambiti entro i quali il nominando deve avere maturato i requisiti di professionalità e competenza richiesti.***

Comma 7.

***Il presidente almeno tre mesi prima della scadenza della carica dei singoli componenti il consiglio provvede a darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina, indicando i requisiti che il nominando deve possedere al fine del rispetto delle previsioni di cui al precedente comma.***

Comma 8.

***Alla scadenza del loro mandato, i componenti il consiglio di amministrazione non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda entro il termine previsto dalla normativa vigente, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva dal consiglio di amministrazione.***

Comma 9.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente.

*(Omissis).*

Art. 11.

*Omissis).*

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, e quindi non delegabili, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

*(omissis).*

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché del piano di riparto degli utili;

la determinazione della quota annuale da destinare, secondo la disciplina prevista nel precedente art. 4, agli scopi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative;

*l'approvazione e le modifiche del regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità relativi allo svolgimento dell'attività istituzionale nei settori di intervento, nonché la limitazione dell'attività della Fondazione, ad uno o più settori come previsto dall'art. 2, comma 3, dello statuto. Le relative deliberazioni dovranno essere assunte con la maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;*

*l'istituzione di commissioni tecnico-scientifiche con funzioni consultive, temporanee o permanenti, formate da esperti scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'ente con definizione dei compiti, durata e modalità di funzionamento, nonché dell'eventuale medaglia di presenza per i componenti, oltre al rimborso delle spese. Possono essere chiamati a far parte delle anzidette commissioni anche membri del consiglio di amministrazione;*

**la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 2393 del codice civile in quanto applicabile, da deliberarsi con la maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica, con esclusione degli interessati;**

**la dichiarazione di decadenza di amministratori e revisori.**

Art. 15

*(Omissis)*

Comma 3

Dei revisori almeno uno deve essere scelto tra gli *iscritti nel registro* dei revisori contabili.

Comma 4

*Ai componenti il collegio dei revisori si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7, comma 8, primo periodo. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine di proroga previsto dalla normativa vigente, il consiglio di amministrazione confermerà il revisore cessato dalla carica che svolgerà le funzioni fino al subentro della persona che sarà nominata dall'ente medesimo.*

Comma 5

I revisori restano in carica tre anni e sono confermabili.

*(Omissis)*

Comma 13

In materia di incompatibilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, *commi 10 e 11.*

*(Omissis).*

*Disposizioni transitorie*

Art. 20.

*Il presidente e il vice presidente in carica alla data dell'atto di cui all'art. 1 e alla data di modifica del presente statuto, permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati.*

Art. 21.

*Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 7, comma 7, dello statuto.*

**96A2559**

---

DECRETO 16 aprile 1996.

**Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Oto Trasm S.p.a., in Bari.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 22 febbraio 1996, n. 745867, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1996, n. 60, con il quale la società Oto Trasm S.p.a., con sede in Bari, s.s. Modugno, 4, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Bari, n. 10547, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato nominato, quale commissario liquidatore, il dott. Antonio Dell'Atti, nato a La Spezia il 19 maggio 1940;

Visto il proprio decreto del 4 marzo 1996, n. 746398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1996, n. 61, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Oto Trasm S.p.a.;

Visto il fax del 20 marzo 1996 con il quale il prof. Antonio Dell'Atti, commissario liquidatore della Oto Trasm S.p.a., ha comunicato che «il dott. Luciano Lo Basso, nominato componente del comitato di sorveglianza della Oto Trasm S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa non ha accettato la nomina»;

Dovendosi provvedere alla nomina di un membro del comitato di sorveglianza della società Oto Trasm S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lagona, nato a Militello il 23 luglio 1933, è nominato membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Oto Trasm S.p.a., con sede in Bari, s.s. Modugno, 4, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Bari n. 10547, in sostituzione del dott. Luciano Lo Basso.

Roma, 16 aprile 1996

*Il Ministro:* DINI

96A2558

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 aprile 1996.

**Rettifiche ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno», «Dugenta», «Epomeo», «Galluccio», «Irpinia», «Paestum», «Pompeiano», «Roccamonfina», «Sannio beneventano», «Terre del Volturno» approvati con decreto dirigenziale 22 novembre 1995.**

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Colli di Salerno», «Dugenta», «Epomeo», «Galluccio», «Irpinia», «Paestum», «Pompeiano», «Roccamonfina», «Sannio beneventano», «Terre del Volturno» per i vini prodotti nel territorio della regione Campania ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1996 contenente disposizioni concernenti l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995 e il superamento dei limiti di produzione massima delle uve e delle rese massime di uva in vino finito previsti nei relativi disciplinari di produzione,

Vista l'istanza presentata dalla regione Campania tendente ad ottenere la rettifica del testo dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Epomeo» e «Galluccio» mediante la eliminazione di alcuni errori materiali in essi contenuti;

Considerato che all'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno», «Irpinia» . «Paestum», «Pompeiano», «Roccamonfina», «Sannio beneventano», «Terre del Volturno» invece del vitigno Siascinoso deve leggersi Sciascinoso; che nel medesimo art. 2 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Galluccio» è stato erroneamente inserito il comma 2 che prevede la possibilità di utilizzare uve provenienti da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta, previsione in contrasto con la prescrizione operata dai successivi commi, e che al comma 5 del medesimo articolo è stato omesso il riferimento alla tipologia rosato;

Considerato che all'art. 3, seconda riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Dugenta», «Epomeo», «Galluccio», «Irpinia», «Paestum», «Pompeiano», «Roccamonfina», «Sannio beneventano», «Terre del Volturno» invece di «vini designati» deve leggersi «vini atti ad essere designati» e che nel medesimo art. 3 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Epomeo» invece della parola «Dugenta» ivi riportata deve leggersi «Epomeo»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle rettifiche sopra indicate riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali:

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli di Salerno», «Irpinia», «Paestum», «Pompeiano», «Roccamonfina», «Sannio beneventano», «Terre del Volturno» riconosciute con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, alla parola «Siascinoso» deve intendersi sostituita la parola «Sciascinoso».

2. Il comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Galluccio» è soppresso.

3. Al comma 5 dell'art. 2 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Galluccio» alle parole «I vini rossi» devono intendersi sostituite le parole «I vini rossi e rosati».

Art. 2.

1. All'art. 3, seconda riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Dugenta», «Epomeo», «Galluccio», «Irpinia», «Paestum», «Pompeiano», «Roccamonfina», «Sannio beneventano», «Terre del Volturno» alle parole «vini designati» devono intendersi sostituite le parole «vini atti ad essere designati».

2. All'art. 3 del disciplinare di produzione del vino ad indicazione geografica tipica «Epomeo» la parola «Dugenta» deve intendersi sostituita con la parola «Epomeo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1996

*Il dirigente:* ADINOLFI

96A2560

## MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 11 marzo 1996

**Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per gli anni 1996 e 1997, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).**

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A)*, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure di disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e forestali e dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1995), riguardante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195»;

Visto l'«accordo sindacale» riguardante il quadriennio 1994-1997, per la parte normativa, ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritto — ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 — in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP - ANFP (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per la Polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria - UIL/Polizia penitenziaria - OSAPP - SINAPPE - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per il Corpo forestale dello Stato: ANSEGUFOR - CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 22 settembre 1995), recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»;

Visto l'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma 1, che prevede che il medesimo decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva;

Visto l'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma 1, che determina a decorrere dal 1° gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 58 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi sindacali per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato,

Visto il medesimo art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici citati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *A)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996 e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2 dell'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, che prevede che la ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;

Vista la nota dell'«Associazione nazionale sottufficiali e guardie forestali» (ANSEGUFOR) — pervenuta in data 19 dicembre 1995 —, con la quale è stato comunicato che la predetta organizzazione sindacale ha assunto la nuova denominazione di «Sindacato autonomo polizia ambientale forestale (SAPAF)»;

Vista la sentenza del pretore di Roma del 16 novembre 1995, con la quale, a conclusione del giudizio pendente, è stata revocata la precedente decisione del 3 aprile 1995, in base alla quale l'Associazione nazionale funzionari di polizia (ANFP) era stata ammessa — con riserva dell'esito finale del giudizio pendente — alle trattative per la stipulazione dell'accordo sindacale in precedenza indicato, per cui, a seguito di detta sentenza, l'ANFP non ha più titolo ad essere considerata «Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa sul piano nazionale firmataria dell'Accordo sindacale sottoscritto il 20 luglio 1995», dovendosi ritenere la sottoscrizione intervenuta come inesistente;

Considerato che, pertanto, le organizzazioni sindacali, tra le quali occorre — in applicazione dell'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — procedere, per gli anni 1996 e 1997, alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali in argomento, sono le già indicate organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del citato accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, con le specificazioni riportate ai punti precedenti relativamente ai sindacati «ANSEGUFOR» (ora «SAPAF») ed «Associazione nazionale funzionari polizia (ANFP)»;

Viste le note con le quali le competenti amministrazioni pubbliche (Ministero dell'interno - Dipartimento della Polizia di Stato; Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale risorse forestali, montane ed idriche) hanno trasmesso i rispettivi dati riguardanti il numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre 1995;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali in argomento nella loro qualità di organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del citato accordo sindacale del 20 luglio 1995, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, il consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»:

Decreta:

Art. 1.

*Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per gli anni 1996 e 1997, nell'ambito della Polizia di Stato.*

1. Il contingente complessivo di n. 58 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — a favore del personale della Polizia di Stato, è così ripartito, per gli anni 1996 e 1997, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sottoscritto in data del 20 luglio 1995, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (ad eccezione dell'Associazione nazionale funzionari di polizia - ANFP - per le motivazioni indicate nelle premesse), effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 27, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del

contributo sindacale conferite dal personale della Polizia di Stato alla amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1995:

| | |
|---|---|
| *a)* S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) | n. 27 distacchi sindacali |
| *b)* S.A.P. Sindacato autonomo polizia) | » 18 distacchi sindacali |
| *c)* F.S.P. (Federazione sindacale polizia LISIPO-SODIPO) | » 5 distacchi sindacali |
| *d)* S.I.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti polizia) | » 5 distacchi sindacali |
| *e)* COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia) | » 3 distacchi sindacali |
| TOTALE . . . | n. 58 distacchi sindacali |

Art. 2.

*Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per gli anni 1996 e 1997, nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria.*

1. Il contingente complessivo di trenta distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è così ripartito, per gli anni 1996 e 1997, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo di polizia penitenziaria maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 1995, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo di polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1995:

| | |
|---|---|
| *a)* SAPPE (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) | n. 11 distacchi sindacali |
| *b)* C.G.I.L./ Polizia penitenziaria | » 5 distacchi sindacali |
| *c)* CISL/ Polizia penitenziaria | » 4 distacchi sindacali |
| *d)* UIL/Polizia penitenziaria | » 3 distacchi sindacali |
| *e)* OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) | n. 3 distacchi sindacali |
| *f)* SIALPE/CISAL (Sindacato autonomo lavoratori polizia penitenziaria) | » 2 distacchi sindacali |
| *g)* SINAPPE (Sindacato nazionale autonomo polizia penitenziaria) | » 1 distacchi sindacali |
| *h)* SAG/UNSA (Sindacato autonomo giustizia) (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) | » 1 distacchi sindacali |
| TOTALE . . . | n. 30 distacchi sindacali |

Art. 3.

*Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per gli anni 1996 e 1997, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato.*

1. Il contingente complessivo di nove distacchi sindacali retribuiti autorizzabili — ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 — a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è così ripartito, per gli anni 1996 e 1997, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sottoscritto in data del 20 luglio 1995, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, effettuando la ripartizione tra le stesse — con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995 — in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse — come indicato nelle premesse — alla data del 31 dicembre 1995:

| | |
|---|---|
| *a)* SAPAF (Sindacato autonomo polizia ambientale forestale - ex ANSEGUFOR) | n. 5 distacchi sindacali |
| *b)* CISL/Corpo forestale dello Stato | » 1 distacchi sindacali |
| *c)* SAPECOFS (Sindacato autonomo personale Corpo forestale Stato) | » 1 distacchi sindacali |
| *d)* UIL/Corpo forestale dello Stato | » 1 distacchi sindacali |
| *e)* CGIL/Corpo forestale dello Stato | » 1 distacchi sindacali |
| TOTALE . . . | n. 9 distacchi sindacali |

Art. 4.

*Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti*

1. La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 opera dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* fino al 31 dicembre 1997.

Art. 5.

*Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito*

1. Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 27, commi 3, 4, 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. Con la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* cessano di operare le aspettative sindacali retribuite autorizzate ai sensi della normativa indicata nel comma 6 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395, precedentemente vigente in ciascuna delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Al fine di evitare che nei primi trenta giorni di attuazione della disciplina in materia di distacchi sindacali retribuiti di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si verifichi — in relazione alla nuova attivazione della procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali indicata nel comma 1 — una limitazione dei diritti e delle conseguenti attività sindacali, le richieste di distacchi sindacali presentate esclusivamente nei predetti primi trenta giorni dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali sono immediatamente operative, sempre che tali richieste siano comprovate con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle disposizioni indicate nel medesimo comma 1 e circa il rispetto del contingente numerico assegnato dal presente decreto a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione pubblica interessata con la. procedura prevista dal comma 3 dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395. Per tali casi e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, il predetto provvedimento di autorizzazione una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, della organizzazione sindacale avente titolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1996

*Il Ministro:* FRATTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1996*
*Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 2*

96A2581

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 aprile 1996.

**Autorizzazione all'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazione, in Belluno, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza.**

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate all'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni, con sede in Belluno, ed il successivo provvedimento autorizzativo;

Vista l'istanza in data 10 ottobre 1995 con la quale l'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni, con sede in Belluno, ha chiesto di essere autorizzata all'estensione del esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 - Assistenza - di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 25 gennaio 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si e espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata presentata dall'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni;

DISPONE:

L'Assicuratrice Val Piave - Società mutua di assicurazioni, con sede in Belluno, via Medaglie d'Oro n. 60, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo (18) - Assistenza - di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1996

*Il presidente:* SANGIORGIO

96A2572

## UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 5 aprile 1996.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

### IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, relativo al nuovo ordinamento didattico del corso di laurea in scienze geologiche (tabella XXIV);

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 20 giugno 1995, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Udito il parere espresso del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 dicembre 1995;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 90 viene aggiunto il seguente indirizzo:

*C)* Indirizzo georisorse e rischi geologici:

*Discipline caratterizzanti*

1. Geologia tecnica
2. Idrogeologia
3. Rilevamento geologico tecnico
4. Fotogeologia
5. Petrografia applicata

*Discipline facoltative*:

1. Geologia ambientale
2. Esplorazione geologica del sottosuolo
3. Idrogeologia applicata
4. Geochimica applicata
5. Vulcanologia
6. Giacimenti minerari
7. Statistica matematica
8. Geofisica applicata
9. Geofisica mineraria
10. Mineralogia applicata
11. Geobotanica
12. Geotecnica
13. Economia ed estimo civile
14. Topografia
15. Statistica

Ferrara, 5 aprile 1996

*Il rettore:* CONCONI

96A2544

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 aprile 1996, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venti cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica dell'art. 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, disciplina dell'obiezione al prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via Tor Pagnotta n. 94 presso ANED - Comitato regionale Lazio, con sede in Milano, via Hoepli n. 3 - tel. 02/8057927.

**96A2601**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicato:

*Decreto A.I.C. n. 300 del 4 aprile 1996*

Specialità medicinale DERMAVAL «forte» nella forma e confezione: tubo pomata 20 g al 0,3%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore: la produzione effettuata dalla società Schering S.p.a., nello stabilimento sito in Segrate (Milano), in via E. Schering; il confezionamento ed il controllo sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo pomata 20 g al 0,3%;

A.I.C. n. 025804042 (in base 10) 0SMH8B (in base 32);

classe: «B»;

prezzo L. 9.400, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Composizione: 100 g di pomata contengono: Principio attivo: diflucortolone valerato g 0,3. Eccipienti: cera bianca, paraffina liquida, vaselina bianca, esteri alifatici ad alto p.m., acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di dermatosi croniche anche di elevato grado di gravità. Queste includono la psoriasi, la neurodermite (eczema endogeno, dermatite atopica), il lichen ruben planus e verrucosus, il lupus eritematoso cronico (eretematode cronico discoide) e l'eczema cronico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto A.I.C. n. 301 del 4 aprile 1996*

Specialità medicinale DERMAVAL «forte» nella forma e confezione: tubo unguento 20 g al 0,3%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci n. 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore: la produzione effettuata dalla società Schering S.p.a., nello stabilimento sito in Segrate (Milano), in via E. Schering; il confezionamento ed il controllo sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nel proprio stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci n. 37.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo unguento 20 g al 0,3%;

A.I.C. n. 025804055 (in base 10) 0SMH8R (in base 32);

classe: «B»;

prezzo L. 9.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 490.

Composizione: 100 g di unguento contengono: Principio attivo: diflucortolone valerato g 0,3. Eccipienti: paraffina liquida, vaselina bianca, idrocarburi a catena ramificata, olio di ricino idrogenato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di dermatosi croniche anche di elevato grado di gravità. Queste includono la psoriasi, la neurodermite (eczema endogeno, dermatite atopica), il lichen ruben planus e verrucosus, il lupus eritematoso cronico (eritematode cronico discoide) e l'eczema cronico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**96A2548**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 23 aprile 1996*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1551,66 |
| ECU | 1918,94 |
| Marco tedesco | 1020,83 |
| Franco francese | 301,88 |
| Lira sterlina | 2346,27 |
| Fiorino olandese | 912,53 |
| Franco belga | 49,685 |
| Peseta spagnola | 12,284 |
| Corona danese | 264,63 |
| Lira irlandese | 2424,00 |
| Dracma greca | 6,407 |
| Escudo portoghese | 9,963 |
| Dollaro canadese | 1139,67 |
| Yen giapponese | 14,560 |
| Franco svizzero | 1261,31 |
| Scellino austriaco | 145,12 |
| Corona norvegese | 237,40 |
| Corona svedese | 230,88 |
| Marco finlandese | 322,48 |
| Dollaro australiano | 1224,73 |

**96A2604**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti ad acquistare un immobile**

Con decreto ministeriale 2 aprile 1996 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti viene autorizzata ad acquistare dai proprietari Amerio Elda, Amerio Marziano e Ainardi Ida, al prezzo di L. 250.000.000, l'immobile sito in Asti, via Morelli n. 2, per ampliare la sede camerale e migliorare la sistemazione di alcuni uffici.

**96A2577**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

**Nomina del conservatore dell'ufficio del registro delle imprese**

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata con delibera n. 62 del 26 febbraio 1996 ha nominato conservatore dell'ufficio del registro delle imprese, il dott. Casimiro Pratola, segretario generale dell'ente.

**96A2578**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 385.000 |
| - semestrale | L. | 211.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 72.500 |
| - semestrale | L. | 50.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 216.000 |
| - semestrale | L. | 120.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 72.000 |
| - semestrale | L. | 49.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 215.500 |
| - semestrale | L. | 118.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 742.000 |
| - semestrale | L. | 410.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 360.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189